SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2005.

Ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - Esercizio 2004.

IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche e in particolare gli articoli 9 e 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, recante il regolamento di attuazione della suddetta legge n. 482/1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, del predetto regolamento che prevede l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge;

Visto, altresì, il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 60/2003 che, nel modificare il comma 1 dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, oltre a prevedere la cadenza triennale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai criteri di riparto, proroga l'efficacia del vigente decreto 23 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2002, sino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 12 settembre 2002, n. 223 (norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione) che prevede una assegnazione speciale annuale per l'esercizio delle funzioni amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999;

Visti i protocolli d'intesa, stipulati ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento, con i quali lo Stato e le regioni si sono impegnati a collaborare in fase di istruttoria, di erogazione dei fondi e di successiva rendicontazione dei progetti di intervento presentati dai soggetti di cui al comma 3 di detto art. 8;

Viste le note delle amministrazioni statali con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 2, dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento e richiesti i relativi finanziamenti;

Viste, altresì, le note delle Regioni, con le quali sono stati trasmessi, ai sensi del comma 3 del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, i progetti di intervento presentati dagli enti locali, nonché quelli presentati dalle regioni ai sensi del comma 5 e quelli presentati dalle amministrazioni locali direttamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con richiesta del relativo finanziamento;

Accertato che gli enti locali e territoriali cui sono ripartite le somme sono compresi nelle delimitazioni territoriali operate ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 482/1999, ovvero ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001;

Accertato, altresì, che i progetti delle amministrazioni statali, cui sono ripartite le somme, si riferiscono ad interventi a favore di minoranze linguistiche, delimitate territorialmente ai sensi del sopra menzionato art. 3;

Sentito, ai sensi dell'art. 12 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, il comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche storiche, come risulta dal verbale n. 15 del 26 ottobre 2005;

Ritenuto di uniformarsi a quanto espresso dal suddetto comitato;

Ritenuto di assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del sopra citato decreto legislativo n. 223/2002, la somma di 2.275.000 di euro;

Visto il comma 6 del più volte citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345/2001, secondo cui le somme spettanti ai soggetti della pubblica amministrazione sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che sulla base delle valutazioni svolte in sede istruttoria dei progetti è risultato necessario rimodulare le ripartizioni dei fondi nell'ambito degli impegni di spesa assunti per euro 4.493.091,00 sul capitolo 5210 e per euro 4.4.869.110,00 sul capitolo 5211 della tabella 2 del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che la spesa riguardante i progetti presentati dalle amministrazioni dello Stato per euro 181.150,00 gravante sul capitolo 5211 della tabella 2 è stata accreditata a dette amministrazioni con decreto di variazione del Ministro dell'economia n. 135828 del 22 dicembre 2004, emanato ai sensi del comma 24 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 351, e registrato dalla Corte dei conti registro n. 6, foglio n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2005, con il quale al Ministro per gli affari regionali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione dei problemi delle minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 482/1999, relativi all'anno 2004, pari ad euro 9.541.309,06 sono ripartiti come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

2. L'ammontare, da trasferire e liquidare alle regioni, nonché all'Università degli studi di Udine, indicate nell'allegato elenco, ai sensi del comma 7 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, e dei protocolli d'intesa, grava sui capitoli di bilancio dello Stato nel modo seguente:

regione Sardegna (euro 1.599.918,00) - regione Basilicata (euro 69.000,00) - regione Molise (euro 229.500,00) - Provincia autonoma di Trento (euro 319.260,00) - regione Valle d'Aosta (euro 78.820,00) - regione Calabria (euro 1.265.041,00) - regione Piemonte (euro 931.552,00) per un totale di euro 4.493.091,00, gravano sul capitolo 5210 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - Tab. 2 per l'esercizio finanziario 2004;

regione Sardegna (euro 1.085.254,06) - regione Puglia (euro 593.500,00) - regione Sicilia (euro 448.060,00) - regione Veneto (euro 409.754,00) - regione Campania (euro 15.000,00) - regione Friuli-Venezia Giulia (euro 2.275.000,00) - Università di Udine (euro 40.500,00), per un totale di euro 4.867.068,06, gravano sul capitolo 5211 U.P.B. 12.1.12.14 - Ministero dell'economia e delle finanze tab. 2 per esercizio finanziario 2004.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle somme spettanti agli enti di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è effettuato dalle regioni nel rispetto delle procedure previste dal predetto decreto e dai rispettivi protocolli d'intesa di cui al comma 4 del medesimo art. 8.

Art. 3.

1. Per la liquidazione delle somme spettanti alle amministrazioni dello Stato pari a euro 181.150,00 la cui spesa grava sul capitolo 5211 per esercizio finanziario 2004, iscritto nella U.P.B. 12.1.2.14 - Ministero dell'economia e delle finanze - tab. 2, si provvede ai sensi del comma 24 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 novembre 2005

Il Ministro per gli affari regionali: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 127

ALLEGATO

REGIONE BASILICATA

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNE DI SAN COSTANTINO ALBANESE	€	23.000,00
COMUNE DI GINESTRA	€	15.000,00
COMUNE DI SANPAOLO ALBANESE	€	31.000,00
TOTALE	**€**	**69.000,00**

REGIONE CALABRIA

SOGGETTO	IMPORTO	
COMUNE DI CARAFFA	€	15.000,00
COMUNE DI GIZZERIA	€	15.000,00
COMUNE DI MAIDA	€	23.000,00
COMUNE DI PALLAGORIO	€	33.500,00
COMUNE DI SAN NICOLA DELL'ALTO	€	15.000,00
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	€	150.000,00
COMUNITA' MONTANA VERSANTE JONICO MERIDIONALE	€	87.950,00
COMUNE DI BOVA	€	8.000,00
COMUNE DI BOVA MARINA	€	15.000,00
COMUNE DI PALIZZI	€	15.000,00
COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO	€	22.000,00
COMUNE DI ROGHUDI	€	34.510,00
COMUNE DI SAN LORENZO	€	22.000,00
COMUNIE DI SAMO	€	22.000,00
PROVINCIA DI COSENZA	€	352.500,00
COMUNE DI ACQUAFORMOSA	€	15.000,00
COMUNE DI CASTOREGGIO	€	15.000,00
COMUNE DI CERZETO	€	17.881,00
COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO JONIO	€	40.000,00
COMUNE DI CIVITA	€	35.350,00
COMUNE DI FALCONARA	€	15.000,00
COMUNE DI FIRMO	€	37.750,00
COMUNE DI FRASCINETO	€	30.400,00
COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE	€	15.000,00
COMUNE DI LUNGRO	€	15.000,00
COMUNE DI MONGRASSANO	€	15.000,00
COMUNE DI PLATACI	€	15.000,00
COMUNE DI SANBASILE	€	15.000,00
COMUNE DI SAN BENEDETTO ULLANO	€	15.000,00
COMUNE DI SAN COSMO ALBANESE	€	15.000,00
COMUNE D I SAN DEMETRIO CORONE	€	29.000,00
COMUNE DI SAN GIORGIO ALBANESE	€	15.000,00
COMUNE DI SAN MARTINO DI FINITA	€	15.000,00
COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE	€	15.000,00

SOGGETTO		IMPORTO
COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO	€	15.000,00
COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE	€	19.200,00
COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE	€	15.000,00
TOTALE	**€**	**1.265.041,00**

REGIONE CAMPANIA

SOGGETTO		IMPORTO
COMUNE DI GRECI	€	15.000,00
TOTALE	**€**	**15.000,00**

REGIONE MOLISE

SOGGETTO		IMPORTO
REGIONE	€	229.500,00
TOTALE	**€**	**229.500,00**

REGIONE PIEMONTE

SOGGETTO		IMPORTO
COMUN ITA' MONTANA BISALTA	€	40.000,00
COMUN ITA' MONTANA VALLI PO BRONDA E INFERNOTTO	€	16.800,00
COMUN ITA' MONTANA VALLI GESSO E VERMENAGNA	€	32.650,00
COMUN ITA' MONTANA VALLE MAIRA	€	14.000,00
COMUN ITA' MONTANA VALLE STURA	€	25.100,00
COMUN ITA' MONTANA VALLE VARAITA	€	48.000,00
COMUNE DI DRONERO	€	14.000,00
COMUNE DI FRASSINO	€	15.000,00
COMUNE DI PAESANA	€	27.312,00
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'	€	19.200,00
COMUNE DI SAMBUCO	€	18.050,00
PROVINCIA DI TORINO	€	161.300,00
OMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GERMANASC	€	153.000,00
COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE	€	19.400,00
COMUNITA' MONTANA ALTA VALLE SUSA	€	20.000,00
COMUNE DI BOBBIO PELLICE	€	15.000,00
COMUNE DI CANTOIRA	€	15.000,00
COMUNE DI CORIO	€	15.000,00
COMUNE DI INGRA	€	15.000,00
COMUNE DI NOVALESA	€	1.500,00
COMUNE DI PONT CANAVESE	€	6.240,00
COMUNE DI SALBERTRAND	€	23.000,00
CITTA' DI SUSA	€	22.000,00
COMUNE DI VIU'	€	15.000,00
COMUNE DI RIMELLA	€	165.000,00
COMUNE DI VALSTRONA	€	15.000,00
TOTALE	**€**	**931.552,00**

REGIONE PUGLIA

SOGGETTO	IMPORTO	
PROVINCIA DI FOGGIA	€	132.000,00
COMUNE DI SAN MARZANO DI S.GIUSEPPE	€	15.000,00
UNIONE COMUNI DELLA GRECIA SALENTINA	€	446.500,00
TOTALE	**€**	**593.500,00**

REGIONE SARDEGNA

SOGGETTO	IMPORTO	
PROVINCIA DI CAGLIARI	€	149.250,00
COMUNE DI DECIMOMANNU	€	25.100,00
UNIONE COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO	€	30.000,00
COMUNE DI ELMAS	€	20.060,00
COMUNE DI ESCALAPLANO	€	23.000,00
COMUNE DI MARACALAGONIS	€	23.000,00
COMUNE DI NURAMINIS	€	17.860,00
COMUNE DI QUARTU S.ELENA	€	40.100,00
COMUNE DI QUARTUCCIU	€	17.860,00
COMUNE DI SAMATZAI	€	17.860,00
COMUNE DI S.NICOLO' GERREI	€	17.860,00
COMUNE DI SELARGIUS	€	10.000,00
COMUNE DI SILIUS	€	17.860,00
COMUNE DI SINNAI	€	23.000,00
COMUNE DI TEULADA	€	15.000,00
COMUNE DI VILLANOVA TULO	€	20.000,00
COMUNE DI ARBUS	€	13.000,00
COMUNE DI BARUMINI	€	25.100,00
COMUNE DI GUSPINI	€	43.000,00
XIII COMUNITA' MONTANA - ISILI	€	20.000,00
COMUNE DI ISILI	€	2.100,00
COMUNE DI NURAGUS	€	17.860,00
COMUNE DI NURALLAO	€	25.100,00
COMUNE DI SARDARA	€	25.100,00
COMUNE DI SERRENTI	€	17.860,00
COMUNE DI SERRI	€	20.000,00
COMUNE DI SIDDI	€	25.100,00
COMUNE DI USSARAMANNA	€	25.100,00
COMUNE DI VILLAMAR	€	25.100,00
COMUNE DI BITTI	€	20.000,00
COMUNE DI BORORE	€	20.000,00
COMUNE DI DORGALI	€	20.000,00
COMUNE DI DUALCHI	€	20.000,00
COMUNE DI GAVOI	€	10.000,00
COMUNI ASSOCIATI IRGOLI GALTELLI LOCULI ONIFAI	€	40.000,00
COMUNE DI LEI	€	20.000,00
COMUNE DI LODINE	€	20.000,00
COMUNE DI LULA	€	22.000,00
COMUNE DI MAMOIADA	€	20.000,00
COMUNE DI NUORO	€	20.000,00
PROVINCIA DI NUORO	€	60.250,00
COMUNE DI OLZAI	€	20.000,00
COMUNE DI ORGOSOLO	€	20.000,00
COMUNE DI OROTELLI	€	20.000,00

SOGGETTO	IMPORTO
COMUNE DI OSIDDA	€ 20.000,00
COMUNE DI OTTANA	€ 20.000,00
COMUNE DI OVODDA	€ 20.000,00
COMUNE DI SARULE	€ 20.000,00
COMUNE DI SINDIA	€ 20.000,00
COMUNITA' MONTANA N.10 DELLE BARONIE SINISCOLA	€ 25.000,00
COMUNE DI SINISCOLA	€ 15.000,00
COMUNE DI SORGONO	€ 25.100,00
COMUNE DI ARZANA	€ 20.000,00
COMUNE DI BARI SARDO	€ 20.000,00
COMUNE DI LANUSEI	€ 20.000,00
COMUNE DI LOCERI	€ 20.000,00
COMUNE DI OSINI	€ 15.000,00
COMUNE DI SEUI	€ 20.000,00
COMUNE DI TALANA	€ 20.000,00
COMUNE DI TERTENIA	€ 15.000,00
COMUNE DI TORTOLI	€ 20.000,00
COMUNE DI VILLA GRANDE STRISALI	€ 20.000,00
COMUNE DI ALBAGIARIA	€ 25.100,00
COMUNE DI ALES	€ 18.412,46
COMUNE DI ARDAULI	€ 25.100,00
COMUNE DI ASUNI	€ 25.100,00
COMUNE DI BARATILI SAN PIETRO	€ 25.100,00
COMUNE DI BIDONI'	€ 25.100,00
COMUNE DI BONARCADO	€ 25.100,00
COMUNE DI CABRAS	€ 24.400,00
COMUNE DI CURCURIS	€ 25.100,00
COMUNE DI FLUSSIO	€ 20.000,00
COMUNE DI FORDONGIANUS	€ 25.100,00
COMUNE DI GHILARZA	€ 25.100,00
COMUNE DI GONNOSCODINA	€ 25.100,00
COMUNE DI GONNOSNO'	€ 25.100,00
COMUNE DI LACONI	€ 25.100,00
COMUNE DI MODOLO	€ 20.000,00
COMUNE DI MOGORO	€ 23.000,00
COMUNE DI MONTRESTA	€ 20.000,00
COMUNE DI NORBELLO	€ 10.000,00
COMUNE DI ORISTANO	€ 25.100,00
PROVINCIA DI ORISTANO	€ 65.500,00
COMUNE DI PAULILATINO	€ 25.100,00
COMUNE DI SAGAMA	€ 20.000,00
COMUNE DI SAMUGHEO	€ 25.100,00
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO	€ 14.800,00
COMUNE DI SEDILO	€ 25.100,00
COMUNE DI SENEGHE	€ 8.379,60
COMUNE DI SENIS	€ 25.100,00
COMUNE DI SOLARUSSA	€ 25.100,00
COMUNE DI SUNI	€ 20.000,00
COMUNE DI TERRALBA	€ 23.000,00
COMUNE DI TINNURA	€ 20.000,00
COMUNE DI ULA TIRSO	€ 25.100,00
COMUNE DI USELLUS	€ 25.100,00
COMUNE DI VILLAVERDE	€ 12.000,00

SOGGETTO		IMPORTO
COMUNE DI ZERFALIU	€	25.100,00
COMUNE DI ALGHERO	€	23.000,00
COMUNE DI BONO	€	23.000,00
COMUNE DI BORNOVA	€	23.000,00
COMUNE DI COTRONGIANOS	€	23.000,00
COMUNE DI FLORINAS	€	23.000,00
COMUNE DI ITTIRI	€	23.000,00
COMUNE DI MARA	€	23.000,00
COMUNE DI OLMEDO	€	23.000,00
COMUNE DI OSILO	€	23.000,00
COMUNE DI PLOAGHE	€	23.000,00
COMUNE DI POZZOMAGGIORE	€	23.000,00
COMUNE DI ROMANA	€	23.000,00
PROVINCIA DI SASSARI	€	48.000,00
COMUNE DI SILIGO	€	22.000,00
COMUNE DI USINI	€	10.000,00
COMUNE DI VILLANOVA MONTELEONE	€	23.000,00
TOTALE	**€**	**2.685.172,06**

REGIONE SICILIA

SOGGETTO		IMPORTO
COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	€	433.060,00
COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA	€	15.000,00
TOTALE	**€**	**448.060,00**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI FIEROZZO	€	143.000,00
COMUNE DI LUSERNA	€	82.500,00
COMPRENSORIO LADINO DI FASSA	€	93.760,00
TOTALE	**€**	**319.260,00**

REGIONE VALLE D'AOSTA

SOGGETTO		IMPORTO
REGIONE VALLE D'AOSTA	€	78.820,00
TOTALE	**€**	**78.820,00**

REGIONE VENETO

SOGGETTO		IMPORTO
PROVINCIA DI BELLUNO	€	219.588,00
COMUNE DI BORCA DI CADORE	€	15.000,00
COMUNE DI CANALE D'AGORDO	€	15.000,00
COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA	€	79.500,00
COMUNE DI FARRA D'ALPAGO	€	12.916,00
COMUNE DI ROANA	€	20.250,00
COMUNE DI DI SELVA DI PROGNO	€	22.000,00
COMUNITA' MONTANA LESSINIA	€	25.500,00
TOTALE	**€**	**409.754,00**

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

SOGGETTO	IMPORTO
TOTALE	€ 2.275.000,00

ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA

SOGGETTO	IMPORTO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE	€ 40.500,00
TOTALE	€ 40.500,00

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

SOGGETTO	IMPORTO
PREFETTURA DI GORIZIA	€ 25.000,00
TRIBUNALE DI GORIZIA	€ 25.000,00
MINISTERO LAVORO DI GORIZIA	€ 9.000,00
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE	€ 25.000,00
TRIBUNALE DI UDINE	€ 32.500,00
UFFICIO SCOLASTICO REG.PER LA CALABRIA	€ 4.650,00
AGENZIA DELLE ENTRATE DI TRIESTE E GORIZIA	€ 60.000,00
TOTALE	€ 181.150,00

RIEPILOGO GENERALE	
REGIONE BASILICATA	€ 69.000,00
REGIONE CALABRIA	€ 1.265.041,00
REGIONE CAMPANIA	€ 15.000,00
REGIONE MOLISE	€ 229.500,00
REGIONE PUGLIA	€ 593.500,00
REGIONE PIEMONTE	€ 931.552,00
REGIONE SARDEGNA	€ 2.685.172,06
REGIONE SICILIA	€ 448.060,00
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 319.260,00
REGIONE VALLE D'AOSTA	€ 78.820,00
REGIONE VENETO	€ 409.754,00
ENTI AD AUTONOMIA AMMINISTRATIVA	€ 40.500,00
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	€ 181.150,00
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 2.275.000,00
TOTALE GENERALE	**€ 9.541.309,06**

05A11587

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 novembre 2005.

Aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955 n. 407;

Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della P.S. - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 - inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Visto l'accordo sindacale sul trattamento minimo dei soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di Parma, siglato il 5 maggio 1998 fra OO.SS. dei lavoratori e associazioni cooperative;

Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle modalità applicative del CCNL trasporti e logistica ai soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, i cui contenuti economici sono, anche per l'annualità 2005, già ricompresi negli attuali trattamenti economici previsti dal citato accordo sindacale provinciale del 5 maggio 1999 di cui al punto precedente;

Considerato il vigente adeguamento automatico su base inflativa e l'incremento di costi determinato dalla sostituzione dei contributi assistenziali al SSN con l'IRAP, già ricompreso nelle attuali tariffe;

Considerato che gli effetti della applicazione della L/142/01 (soci lavoratori di cooperative) sul 2005 relativamente ai costi previdenziali determinerà un incremento degli stessi in misura del 40% dell'incremento previsto a regime (1° gennaio 2008);

Ritenuto di dover procedere all'adeguamento delle tariffe in economia;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 1° dicembre 2005, i compensi minimi, nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:

operazioni di facchinaggio eseguite in economia € 17,31/ora;

operazioni di facchinaggio eseguite in economia per servizi e movimentazioni complessi € 19,33/ora;

operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) € 23,14/ora;

anche i compensi a peso, le operazioni particolari, le maggiorazioni, sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Parma, 21 novembre 2005

Il direttore provinciale: BALDINI

05A11558

DECRETO 24 novembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa edilizia «Prato Verde a r.l.», in Nuoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI NUORO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo e terzo comma, che recita «l'Autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, e la successiva richiesta del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese delle cooperative sciolte;

Atteso che la sotto elencata società cooperativa è in liquidazione da oltre un quinquennio;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sotto elencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta è in liquidazione ordinaria e non deposita i bilanci di esercizio da oltre cinque anni;

Dispone:

La società cooperativa sotto elencata è cancellata dal registro delle imprese di Nuoro ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo comma, del codice civile:

1) società cooperativa edilizia «Prato Verde a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 24 aprile 1974, rogito notaio B. Serra, repertorio n. 111416, iscritta al n. 713/74 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 776/135323, in liquidazione dal 31 gennaio 1994.

Ai sensi del richiamato art. 2545-*octiesdecies*, terzo comma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, i creditori e gli altri interessati possono presentare a questa Direzione provinciale del lavoro, via Catte, 106 - Nuoro, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, questa Direzione provinciale del lavoro trasmetterà al conservatore del registro delle imprese di Nuoro il presente provvedimento di cancellazione dal registro medesimo della cooperativa sopra citata.

Nuoro, 24 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

05A11637

DECRETO 28 novembre 2005.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio biennio 2005-2007.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

Vista la legge 22 luglio 1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773 abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio, soppresse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica predetto all'art. 8;

Visto il decreto 30 giugno 2003, n. 221, contenente il regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che ha unificato gli uffici periferici del Ministero del lavoro nella Direzione provinciale del lavoro attribuendo i compiti già svolti dall'U.P.L.M.O. al Servizio politiche del lavoro della predetta Direzione;

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della politiche sociali - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - n. 25157/70 inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavoro di facchinaggio e di determinazione della relativa tariffe;

Viste le circolari del Ministero delle attività produttive n. 3570/C e n. 3590/C, inerenti il decreto 30 giugno 2003, n. 221;

Visto il precedente decreto in materia n. 112 del 14 ottobre 2003 della Direzione provinciale del lavoro di Matera;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;

Recepito il decreto 30 giugno 2003, n. 221 - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio;

Tenuto conto degli istituti previsti dai vigenti contratti;

Considerato che si è concordemente ed unanimamente deliberato un aumento generalizzato del 15% sulle tariffe riportate ai punti 3 e 4 del decreto di questa Direzione n. 112 del 14 ottobre 2003;

Decreta:

A partire dal 1° dicembre 2005 e fino al 30 novembre 2007 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Matera, vengono così rideterminate:

1) Tariffa base in economia da valere per tutti i settori merceologici . . € 14,07 all'ora

2) Tariffe per le operazioni di facchinaggio effettuate a mezzo carrello elevatore:

utilizzo del carrello fino a 25 quintali . . . . € 15,64 all'ora

utilizzo del carrello da 25 a 30 quintali . . . . € 16,69 all'ora

Tali tariffe saranno maggiorate nei seguenti casi con le misure percentuali a fianco di ciascuno indicate:

lavoro straordinario	35%
notturno feriale	50%
festivo	60%
notturno festivo	100%

sabato 25%
in biturno 5%

3) Tariffe di cottimo relative ai diversi settori merceologici:

cemento: carico, scarico, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale	€ 0,93 al q.le
concimi in genere e perfosfati: carico, scarico, stivaggio sacchi di peso inferiore al quintale	€ 0,72 » »
sanze: riempimento, carico e svuotatura	€ 0,93 » »
riempimento, carico, pesatura e svuotatura	€ 1,04 » »
prodotti antiparassitari ed anticrittogamici: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale	€ 0,77 » »
zolfo: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale	€ 0,86 » »
calce idrata: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale	€ 0,86 » »
teli di plastica per copertura impianti agricolo in rotoli: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento	€ 0,82 » »
tubi zincati per impianti irrigui della lunghezza di metri 6: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento	€ 0,63 » »
filo di ferro zincato in rotoli o fasce: carico, scarico, stivaggio ed accatastamento	€ 0,82 » »
bietole: carico da camion ribaltabile a vagone ferroviario con apposita rampa	€ 0,12 » »
farina: carico, scarico, accatastamento sacchi	€ 1,04 » »
humus e concimi organici: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso fino ad un quintale	€ 0,86 » »
mangimi: carico, scarico, stivaggio, accatastamento sacchi di peso inferiore al quintale	€ 0,72 » »
oli minerali in confezioni: carico, scarico, accatastamento	€ 0,73 » »

Tali tariffe vengono maggiorate di € 0,01 al quintale per ogni metro di altezza oltre i metri 2,30.

4) Tariffe di cottimo relative ai prodotti ortofrutticoli, riferite alle operazioni di facchinaggio eseguite in magazzino di raccolta e smistamento e/o scali ferroviari:

a) carico e scarico a mano:

cavoli	€ 0,82 al q.le
finocchi	€ 0,82 » »
scarola	€ 0,93 » »
insalata	€ 1,02 » »
fragole export	€ 1,25 » »
fragole industria	€ 1,02 » »
pesche	€ 1,02 al q.le
peperoni	€ 1,02 » »
angurie	€ 0,82 » »
piantine fragole	€ 1,36 » »
uva	€ 1,02 » »
pomodori	€ 0,82 » »
agrumi	€ 1,02 » »

b) carico e scarico pedane con carrello elevatore:

fragole export	€ 1,02 al q.le
peperoni	€ 0,82 » »
uva	€ 0,82 » »
pesche	€ 0,82 » »
finocchi	€ 0,65 » »

c) carico e scarico su pedane:

fragole export	€ 1,36 al q.le
peperoni	€ 1,20 » »
uva	€ 1,20 » »
pesche	€ 1,20 » »
finocchi	€ 0,98 » »

Tali tariffe restano in vigore per anni due e più specificatamente per il periodo 1° dicembre 2005 - 30 novembre 2007.

Matera, 28 novembre 2005

Il direttore provinciale: GURRADO

05A11636

DECRETO 28 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Miralago società cooperativa a responsabilità limitata», in Telese Terme.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza la nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Tenuto conto dal parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio

2003 circa la razionalizzazione delle procedure di adozione dei provvedimenti ex art. 2544 del codice civile, ora art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che l'avviso di istruttoria relativo al procedimento di scioglimento d'ufficio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 2005, n. 248, non ha sortito opposizione da parte di alcuno;

Decreta

lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400 e disposizioni successive, della società cooperativa: Telese Terme (Benevento) alla via Circumvallazione n. 4, costituita per rogito dal notaio dott. Claudio Cusani in data 12 febbraio 1990, repertorio n. 608, registro società n. 4427 - c.f. 008844106222 - ex BUSC n. 1283/245333.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 28 novembre 2005

Il direttore provinciale: MORANTE

05A11647

DECRETO 30 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'iniziativa molisana piccola soc. coop. a r.l.», in Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero della attività produttive del 17 luglio 2003, recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per la società cooperativa sottoelencata ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 18 ottobre 2005 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «L'iniziativa molisana soc. coop. a r.l.» con sede in Campobasso ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Soc. coop. «L'iniziativa molisana piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 29 dicembre 1999, rep. n. 95578, registro società n. 3547, n. registro R.E.A. 106772 della C.C.I.A.A. di Campobasso codice fiscale e partita I.V.A. n. 01400720700, n. posizione BUSC 1397/290458.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Campobasso, 30 novembre 2005

Il direttore provinciale: AGOSTA

05A11646

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 22 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Giotto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giotto - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 9 marzo 1974 con atto a rogito del notaio dott. Landini Costanzo coadiutore Cavallaro Francesco di Roma, n. 393305 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Strabbioli Marco, nato a Roma il 10 agosto 1965, con studio in Roma, via Gregorio VII n. 382, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11544

DECRETO 22 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Giorgione - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giorgione - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 9 marzo 1974 con atto a rogito del notaio dott. Landini Costanzo coadiutore Cavallaro Francesco di Roma, n. 393305 REA, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Strabbioli Marco, nato a Roma il 10 agosto 1965, con studio in Roma, via Gregorio VII n. 382, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11545

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 30 novembre 2005.

Modifica autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale della società «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M. S.r.l.», già con sede in Reggio Emilia, per cambio denominazione in «CAF Legacoop Nordovest S.r.l.», e cambio sede in Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

Visto il decreto del 9 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 ottobre 1993, con il quale il Ministro delle finanze, *pro-tempore*, ha autorizzato la società «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M. S.r.l.», già con sede legale in Reggio Emilia, via M.K. Gandhi n. 3, a svolgere attività di assistenza fiscale;

Visto il decreto del 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate sull'individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale adottato con decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164; e, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto del 12 luglio 1999 che attribuisce alle Direzioni regionali delle entrate (ora Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate) territorialmente competenti, in ragione della sede legale del richiedente, il procedimento per l'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 aprile 2000, a rogito del dott. Giovanni Varchetta, notaio in Reggio Emilia, repertorio n. 72677, raccolta n. 14688, con il quale la predetta società ha deliberato, tra l'altro, la modifica della denominazione sociale da «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M. S.r.l.» in «CAF Legacoop Nordovest S.r.l.» e il trasferimento della sede sociale da Reggio Emilia, via A.B. Nobel n. 19, a Modena, via Fabriani n. 120, nonché le conseguenti modifiche dello statuto sociale;

Ravvisata la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale del 9 ottobre 1993 nella parte relativa alla denominazione e alla sede della società autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, al fine di una migliore tutela e informazione del contribuente, nonché di aggiornamento dell'albo dei CAF previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Dispone:

Il decreto ministeriale del 9 ottobre 1993, citato in premessa, è così modificato: è sostituita la denominazione della società «C.A.A.F. Emilia L.N.C. e M. S.r.l.» con la denominazione «CAF Legacoop Nordovest S.r.l.»; l'indicazione della sede della stessa società «Reggio Emilia, via M.K. Gandhi n. 3» è sostituita con l'indicazione «Modena, via Fabriani n. 120».

Copia del presente atto viene trasmesso alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'aggiornamento dell'albo informatico dei CAF e per conoscenza alla società CAF Legacoop Nordovest S.r.l.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 30 novembre 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A11665

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SALUTE

CIRCOLARE 30 novembre 2005, n. **3.**

Linee guida sulla composizione, etichettatura e pubblicità dei prodotti dietetici per sportivi.

La Commissione consultiva per i prodotti destinati ad una alimentazione particolare ha riesaminato le indicazioni della circolare 7 giugno 1999, n. 8 («Linee guida sugli alimenti adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi», *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1999) considerando il parere espresso al riguardo dal Comitato scientifico dell'alimentazione umana dell'Unione europea e il progetto di direttiva in discussione a livello comunitario.

Sulla base delle proposte della Commissione, sono state elaborate le linee guida allegate alla presente circolare, che risultano in accordo con le più recenti acquisizioni scientifiche e superano le precedenti.

Si segnala che, per quanto concerne l'immissione in commercio, in attesa della direttiva comunitaria, continua ad applicarsi ai prodotti dietetici per sportivi la procedura di notifica dell'etichetta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 111/1992, secondo le modalità previste dalla circolare n. 11 del 17 luglio 2000 («Prodotti soggetti a notifica di etichetta ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare», *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 2000).

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2005

Il Ministro: STORACE

LINEE GUIDA SUI CRITERI DI COMPOSIZIONE E DI ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ADATTATI AD UN INTENSO SFORZO MUSCOLARE, SOPRATTUTTO PER SPORTIVI

I prodotti devono essere formulati in modo confacente alle esigenze nutrizionali per il tipo di attività svolta ed assicurare una adeguata biodisponibilità dei nutrienti apportati.

Sono collocabili nelle seguenti categorie:

a) prodotti finalizzati ad una integrazione energetica;

b) prodotti con minerali destinati a reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente all'attività muscolare svolta;

c) prodotti finalizzati all'integrazione di proteine;

d) prodotti finalizzati all'integrazione di aminoacidi e derivati;

e) altri prodotti con valenza nutrizionale, adattati ad un intenso sforzo muscolare;

f) combinazione dei suddetti prodotti.

L'etichettatura deve riportare le specifiche modalità d'uso, con particolare riferimento alle razioni/porzioni consigliate, nonché le avvertenze, ove previste.

In linea generale, l'uso di tali prodotti è sconsigliato in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.

La pubblicità deve essere coerente con le proprietà rivendicate in etichetta, non deve indurre in errore sul ruolo dei prodotti né indurre a sottovalutare l'esigenza di seguire una dieta adeguata e un sano stile di vita.

Le aziende, in particolare per i prodotti di provenienza extracomunitaria, sono tenute a fornire un'autocertificazione che escluda la presenza anche in tracce di eventuali contaminanti dopanti e/o di sostanze incluse nella lista di cui alla legge n. 376 del 14 dicembre 2000 relativa alla disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.

a) Prodotti finalizzati ad una integrazione energetica.

Sono a base di carboidrati semplici (glucosio, fruttosio, saccarosio) o a vario grado di polimerizzazione.

I carboidrati devono fornire almeno il 75% dell'energia totale.

Nel caso di bevande, la concentrazione di carboidrati metabolizzabile deve essere pari ad almeno il 10% (peso/volume) e fornire almeno il 75% dell'energia totale.

L'apporto energetico non deve essere inferiore a 200 kcal per porzione, salvo prodotti destinati a situazioni particolari (es. razioni d'attesa).

Se il prodotto viene integrato con vitamina B1, il tenore della vitamina non deve essere inferiore a 0.2 mg per 100 g di carboidrati.

Il prodotto, inoltre, può essere integrato anche:

con altre vitamine del gruppo B, come B2, niacina e B6, il cui tenore deve essere correlato all'apporto energetico fornito;

con vitamina C, il cui tenore deve corrispondere ad almeno il 30% della RDA per porzione, ed eventualmente con altri nutrienti ad azione antiossidante in quantità adeguata.

Se sono presenti lipidi in quantità significativa e con finalità energetica, qualora contenenti acidi grassi polinsaturi, è auspicabile l'integrazione con vitamina E (0,4 mg/g di acidi grassi polinsaturi).

Il numero delle porzioni consigliate deve essere correlato alla durata della prestazione e all'entità dello sforzo.

b) Prodotti con minerali destinati a reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente all'attività muscolare svolta.

Contengono elettroliti per reintegrare le perdite idrosaline causate dalla sudorazione conseguente all'attività muscolare svolta.

Le basi caloriche devono essere costituite per almeno il 75% da carboidrati semplici e/o maltodestrine.

Il tenore energetico deve essere compreso tra 80 e 350 kcal/l. L'integrazione con vitamina C ed eventualmente con altri nutrienti è facoltativa. La concentrazione degli elettroliti, nella forma pronta per l'uso, deve essere:

Ione	mEq/l	Corrispondenti a mg/l
Sodio	20-50	460-1150
Cloro (*)	non più di 36	1278
Potassio (*)	non più di 7.5	292
Magnesio (*)	non più di 4.1	50

(*) La presenza di questi ioni è auspicabile.

L'osmolalità deve essere compresa tra 200 e 330 mOsmol/kg di acqua.

c) Prodotti finalizzati all'integrazione di proteine.

L'indice chimico delle proteine deve essere pari ad almeno l'80% di quello della proteina di riferimento FAO/OMS.

Le calorie fornite dalla componente proteica devono essere dominanti rispetto alle calorie totali del prodotto.

Se aggiunta, la vitamina B6 deve essere presente in quantità non inferiore a 0,02 mg/g di proteine.

Avvertenze da riportare in etichetta.

In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico. Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.

d) Prodotti finalizzati all'integrazione di aminoacidi e derivati.

1. Aminoacidi ramificati.

La quantità di assunzione giornaliera non deve essere, di norma, superiore a 5 g (come somma dei 3 ramificati).

La leucina deve rappresentare il componente prevalente. A tal fine si propone, come riferimento, un rapporto di 2:1:1, rispettivamente, tra leucina, isoleucina e valina.

È consigliabile l'associazione con vitamina B6 ed eventualmente con altre vitamine del gruppo B.

Avvertenze da riportare in etichetta.

In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico.

Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.

2. Aminoacidi essenziali e altri aminoacidi.

Devono essere presenti in idonee proporzioni tra loro.

Vanno specificate le indicazioni d'uso del prodotto.

Gli apporti consigliati devono tener conto delle altre fonti proteiche assunte con la dieta; in relazione alla loro entità, se ne deve proporre una assunzione frazionata.

È consigliabile l'associazione con vitamina B6 ed eventualmente altre vitamine del gruppo B.

Avvertenze da riportare in etichetta.

In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico.

Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, epatica, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.

3. Prodotti contenenti derivati di aminoacidi.

CREATINA.

Ha una funzione di riserva di fosfati energetici a livello muscolare e di ottimizzazione della disponibilità di adenosin-trifosfato (ATP) necessario per la contrazione muscolare. L'utilizzo di creatina è indicato per attività che richiedono in tempi ristretti sforzi altamente dispendiosi, soprattutto se ripetuti.

L'apporto giornaliero suggerito è di 3 g/die. Apporti giornalieri pari a 4-6 g sono ammessi solo in rapporto ad un più elevato peso corporeo e sotto controllo medico per un periodo massimo di trenta giorni.

Avvertenze da riportare in etichetta.

In caso di uso prolungato (oltre le 6-8 settimane) è necessario il parere del medico.

Il prodotto è controindicato nei casi di patologia renale, in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.

L-CARNITINA.

Favorisce l'ossidazione degli acidi grassi a livello dei mitocondri

Avvertenze da riportare in etichetta.

Il prodotto è controindicato in gravidanza e al di sotto dei 14 anni.

e) Altri prodotti con valenza nutrizionale, adattati ad un intenso sforzo muscolare.

Prodotti a base di carnosina, trigliceridi a catena corta e media, antiossidanti non vitaminici vengono valutati sulla base dei tenori, indicazioni e destinazioni d'uso.

f) Combinazione dei suddetti prodotti.

Vengono valutati sulla base delle associazioni proposte, l'idoneità e la sicurezza d'uso.

05A11585

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Grande Slam - Società cooperativa a r.l.», in San Giorgio del Sannio.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Grande Slam - Società cooperativa a r.l.», con sede in San Giorgio del Sannio (Benevento) alla via Barone Nisco n. 3, costituita per rogito del notaio dott. Luigi Michele Delle Veneri in data 4 giugno 1990, repertorio n. 29595, registro società n. 4748, codice fiscale 00891780629 - ex BUSC 1330/250154.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11645

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Ruota e la Luna - Società cooperativa a r.l.», in Molinara

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Ruota e la Luna - Società cooperativa a r.l.», con sede in Molinara (Benevento) alla via Regina Margherita 136, costituita per rogito del notaio dott. Tommaso Caruso in data 23 giugno 1997, rep. 42399, registro società 163217, c.f. 01097810624, ex BUSC 1481/279413.

Dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11648

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Fonte - Piccola società cooperativa», in Manciano

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa, scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile della società cooperativa oggetto: scioglimento art. 2544 del codice civile della società cooperativa «La Fonte - Piccola società cooperativa», con sede in Manciano via Marsala n. 96, costituita rogito notaio dott. Enzo Bernardini in data 22 gennaio 1998, repertorio n. 39962 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dell'art. 2545-*septiesdecies* - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A11664

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di Baccellierato Internazionale all'Istituto «St. George's British International School».

Con decreto dirigenziale 30 novembre 2005 è stata disposta la variazione del decreto recante data 11 giugno 1994 di iscrizione nel citato elenco, della istituzione scolastica «St. George's School», in conseguenza della variazione di denominazione della medesima istituzione scolastica.

La nuova denominazione, che sarà riportata nel citato elenco, è la seguente: Istituto «St. George's British International School».

Rimangono immutati, per ogni altro aspetto, i termini e gli effetti del decreto di iscrizione originario.

05A11586

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Ticovac».

Estratto provvedimento UPC/II/2135 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: TICOVAC.

Confezioni:

036515017/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0.5 ml;

036515029/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515031/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515043/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515056/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515068/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515070/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515082/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico).

Titolare A.I.C.: Baxter AG;

N.º procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0126/001-02/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica nel processo di produzione del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2136 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: TICOVAC.

Confezioni:

036515017/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0.5 ml;

036515029/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515031/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515043/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0.5 ml;

036515056/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515068/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515070/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 20 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico);

036515082/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 100 siringhe preriempite da 0.25 ml (uso pediatrico).

Titolare A.I.C.: Baxter AG.

N. procedura mutuo riconoscimento: AT/H/0126/001-002/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: introduzione di un nuovo sistema di circolazione durante il processo di riempimento del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11548 - 05A11549

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Climoston».

Estratto provvedimento UPC/II/2137 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: CLIMOSTON.

Confezioni:

031050077/M - «L 1/10» compresse film rivestite 1 blister 28 compresse;

031050089/M - «L 1/10» compresse film rivestite 3 blister 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

N.º procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0167/001/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: presentazione di un nuovo modulo 2.3 e 3S per il principio attivo diidrogesterone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2138 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: CLIMOSTON.

Confezioni:

031050038 - «10» 1 blister 14 compresse + 14 compresse;

031050040 - «10» 3 blister 14 compresse + 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0124/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: presentazione di un nuovo modulo 2.3 e 3S relativamente al principio attivo diidrogesterone per armonizzazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2139 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: CLIMOSTON.

Confezioni:

031050091/M - «1,5 conti» 14 compresse rivestite con film in blister pvc/al;

031050103/M - «1,5 conti» 28 compresse rivestite con film in blister pvc/al;

031050115/M - «1,5 conti» 280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/al;

031050127/M - «1,5 conti» 84 (3x28) compresse rivestite con film in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH.

N.º procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0370/001/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei metodi di controllo e delle specifiche della sostanza attiva didrogesterone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11550 - 05A11551 - 05A11552

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Femoston».

Estratto provvedimento UPC/II/2140 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: FEMOSTON.

Confezioni:

033639055/M - «L 1/10» compresse film rivestite 1 blister 28 compresse;

033639067/M - «L 1/10» compresse film rivestite 3 blister 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0124/003/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: presentazione di un nuovo modulo 2.3 e 3S per il principio attivo diidrogesterone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2141 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: FEMOSTON.

Confezioni:

033639079/M - «1.5 Conti» 14 compresse rivestite con film in blister pvc/al;

033639081/M - «1.5 Conti» 28 compresse rivestite con film in blister pvc/al;

033639093/M - «1.5 Conti» 280 (10x28) compresse rivestite con film in blister pvc/al;

033639105/M - «1.5 Conti» 84 (3x28) compresse rivestite con film in blister pvc/al.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

N.º procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0369/001/II/003.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dei metodi di controllo e delle specifiche della sostanza didrogesterone.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2142 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: FEMOSTON.

Confezioni:

033639016/M - «10» 1 blister 14 compresse + 14 compresse;

033639028/M - «10» 3 blister 14 compresse + 14 compresse.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

N.º procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0124/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: presentazione di un nuovo modulo 2.3 e 3S relativamente al principio attivo diidrogesterone per armonizzazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11553 - 05A011554 - 05A11555

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Revaxis».

Estratto provvedimento UPC/II/2143 del 30 novembre 2005

Specialità medicinale: REVAXIS.

Confezioni:

034457010/M - sospensione iniettabile 1 siringa preriempita monodose 0,5 ml con ago;

034457022/M - sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose 0,5 ml con ago;

034457034/M - sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite monodose 0,5 ml con ago;

034457046/M - sospensione iniettabile 1 siringa preriempita monodose 0,5 ml senza ago;

034457059/M - sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite monodose 0,5 ml senza ago;

034457061/M - sospensione iniettabile 20 siringhe preriempite monodose 0,5 ml senza ago;

034457073/M - 1 siringa preriempita con cappuccio copriago;

034457085/M - 10 siringhe preriempite con cappuccio copriago;

034457097/M - 20 siringhe preriempite con cappuccio copriago.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

N° procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0193/001/W005, W006, W007, W008, W009, R001.

Tipo di modifica: modifica stampati; aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Aggiornamento metodica chimico/farmaceutica: sostituzione del test di identità per la componente polio sul prodotto finito con un saggio per la determinazione del titolo dell'antigene D.

Utilizzo di Tween 80 di origine vegetale in alternativa a quello di origine animale.

Sostituzione del brodo di tioglicolato contenente estratto di carne con quello che non lo contiene.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11547

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Reminyl»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 161 del 22 novembre 2005

Specialità medicinale: REMINYL.

Società: Janssen Cilag S.p.a.

Oggetto: provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC N.

Tenendo presente le motivazioni portate da codesta azienda e le informazioni fornite dalla Dear Doctor Letter AIFA del 24 ottobre 2005, i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Reminyl» A.I.C. 034752016/M - 14 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu), A.I.C. 034752028/M - 14 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu), A.I.C. 034752030/M - 56 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu), A.I.C. 034752042/M - 56 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu), A.I.C. 034752055/M - 112 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu), A.I.C. 034752067/M - 168 compresse rivestite con film da 12 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu), A.I.C. 034752079/M - 1 bottiglia (vetro ambrato) da 100 ml soluzione da 4 mg/ml, A.I.C. 034752081/M - 56 compresse rivestite con film da 4 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu), A.I.C. 034752093/M - 112 compresse rivestite con film da 8 mg in blister (Pvc-Pe-Pvdc/Alu), possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 25 novembre 2005, data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/2080 del 18 ottobre 2005 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11546

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Sanità Cooperativa Seconda - Soc. coop. sociale per azioni a r.l.», in Tricesimo.

Con deliberazione n. 2944 del 16 novembre 2005 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Sanità Cooperativa Seconda - Soc. coop. sociale per azioni a r.l.», con sede in Tricesimo, costituita il 28 luglio 2003, per rogito notaio dott.ssa Eliana Morandi di Manzano ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Cesare Salvador, con studio in Cervignano del Friuli, via Roma n. 52.

05A11556

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Edilizia Primula - Società cooperativa», in Pravisdomini.

Con deliberazione n. 2945 del 16 novembre 2005 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della «Cooperativa Edilizia Primula - Società cooperativa» in liquidazione, con sede in Pravisdomini, costituita in data 11 febbraio 1987, per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa Sperandeo di Azzano Decimo ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Cesare Salvador, con studio in Pordenone, via Dante n. 58.

05A11557

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante: «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 106/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2005).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2005, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 15, seconda colonna, all'art. 9, comma 1., nella novella relativa alla rubrica del Capo III del titolo VI del codice della navigazione, dove è scritto:

«*Capo III*
DEL LAVORO AEREO*, DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO*
DEI SERVIZI AEREI MINORI»

leggasi: «*Capo III DEL LAVORO AEREO*»;

alla pag. 18, prima colonna, all'art. 14, il comma indicato con il numero arabo «6.», è stato corretto con il numero arabo «5.»;

alla pag. 20, prima colonna, all'art. 19, comma 3., dove è scritto: "... le parole: «*e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723*» sono soppresse.", leggasi: "... le parole: «*nel secondo comma dell'articolo 52 e nel terzo comma dell'articolo 59*» sono soppresse.";

ed infine, alla pag. 20, seconda colonna, all'art. 19, comma 15., nella novella dell'art. 1229 del codice della navigazione, dove è scritto: «... gli ordini previsti negli articoli *713* e *715* è punito ...», leggasi: «... gli ordini previsti negli articoli *712* e *714* è punito ...».

05A11649

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501287/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.